



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

in composizione monocratica, in persona del Cons. Gianpiero D'Alia, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA n.185/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **23951** del registro di
Segreteria

proposto da

M. A., nata a omissis il omissis ed ivi residente in C.da omissis n. omissis –
omissis (cod. fisc.: omissis), rappresentata e difesa, come da procura in atti,
dall'avv. Francesca Accardo (cod. fisc.: CCRFNC74D68H224O), elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Reggio Calabria, Via S. Anna
Il tronco n. 18/i (fax n.: 0965.893231; posta elettronica certificata:
francesca.accardo@avvocatirc.legalmail.it);

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (80078750587),
sede legale e direzione generale, in persona del Presidente e legale
rappresentante *pro tempore*, con sede in Rona, Via Ciro il Grande n. 21, e
Filiale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
con sede a Reggio Calabria via D. Romeo n. 15, rappresentato e difeso,
congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Teresa Pugliano (cod. fisc.:
PGLMTR57R43H501L), posta elettronica certificata:

	avv.mariateresa.pugliano@postacert.inps.gov.it , e dall'Avv. Caterina	
	Battaglia (BTTCRN70R54M208B), posta elettronica certificata:	
	avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it , come da procura generale <i>ad</i>	
	<i>lites</i> versata in atti, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Tommaso	
	Campanella, presso la sede dell'Avvocatura INPS;	
	per il riconoscimento	
	del diritto della ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico	
	di vecchiaia in ragione degli ulteriori periodi di servizio, espletati dal 2 ottobre	
	1975 al 22 dicembre 1987, non conteggiati dall'istituto previdenziale in sede	
	di liquidazione della pensione di vecchiaia n. omissis.	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio;	
	Visti gli altri atti e documenti di causa;	
	Visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;	
	Uditi, nella pubblica udienza del 16 settembre 2024, l'avv. Francesco Leone,	
	per delega dell'avv. Francesca Accardo per la ricorrente, e l'avv. Caterina	
	Battaglia, per l'INPS, i quali hanno concluso come da verbale di udienza.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	I. Con ricorso , depositato il 3 aprile 2024, la prof.ssa A. M. ha chiesto di	
	<i>“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione, ai fini della</i>	
	<i>liquidazione della sua pensione di vecchiaia n. omissis, degli ulteriori periodi</i>	
	<i>di servizio espletati dal 2/10/1975 al 22/12/1987 e meglio indicati nella</i>	
	<i>narrativa del ricorso; condannare, quindi, l'Istituto Nazionale della Previdenza</i>	
	<i>Sociale (...) alla regolarizzazione della posizione assicurativa e contributiva ed</i>	
	<i>alla riliquidazione della pensione con la decorrenza originaria, con pagamento</i>	
	<i>alla ricorrente del trattamento previdenziale dovuto nonché delle differenze sui</i>	
	2	

	<i>ratei arretrati oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.</i> ”. Ha, inoltre,	
	chiesto, la condanna dell’INPS al pagamento delle spese e dei compensi del	
	giudizio e prodotto in giudizio istanza di ammissione al patrocinio a spese	
	dello Stato, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche ed	
	integrazioni, e relativa delibera di ammissione del Consiglio dell’Ordine degli	
	Avvocati di Catanzaro del 2 aprile 2024. In particolare, la professoressa A.	
	M., dopo avere premesso di essere titolare di pensione diretta ordinaria di	
	vecchiaia, conferita nella qualità di ex dipendente del Ministero	
	dell’Istruzione, Università e Ricerca, liquidata con il sistema misto a	
	decorrere dal 1° settembre 2018, ha dichiarato che, ai fini della liquidazione	
	del suo trattamento pensionistico, sono stati calcolati solo i periodi di servizio	
	svolti a decorrere dall’8 gennaio 1988 ma non anche i precedenti periodi di	
	servizio svolti dal 1975 al 1987, quale insegnante supplente presso vari	
	istituti scolastici in omissis e provincia, indicati nell’allegato certificato di	
	servizio rilasciato dal MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria il 3	
	maggio 2018. Ha aggiunto che detti periodi risultavano annotati nell’estratto	
	conto previdenziale INPS fino a giugno 2020 e che, inspiegabilmente, non	
	risultavano più annotati nell’estratto conto previdenziale del 21 marzo 2023.	
	Tali periodi di servizio sono stati effettivamente svolti dalla istante e,	
	pertanto, devono essere riconosciuti ai fini della corretta determinazione del	
	trattamento pensionistico. La ricorrente ha, inoltre, sottolineato di avere	
	presentato istanza all’INPS per la regolarizzazione della propria posizione	
	assicurativa e per la conseguente riliquidazione della pensione. A tale istanza	
	ha dato riscontro l’istituto previdenziale con nota del 7 luglio 2023, con la	
	quale ha comunicato alla istante che era in corso il riesame della sua	
	3	

	posizione previdenziale. Tuttavia, la ricorrente ha dichiarato che alcun	
	riscontro è più pervenuto alla sua istanza e che il ricorso presentato il 7	
	settembre 2023 al Comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali ai	
	dipendenti civili e militari dello Stato non è stato deciso. Da qui la domanda	
	di rideterminazione del trattamento pensionistico.	
	II. Con <u>decreto</u> del 4 aprile 2024 è stata fissata l'udienza del 16 settembre	
	2024 per la discussione del ricorso. Il ricorso, unitamente al decreto di	
	fissazione di udienza, è stato ritualmente notificato dall'istante alla sede	
	centrale e provinciale dell'INPS.	
	III. Con <u>memoria</u> del 30 agosto 2024, si è costituito l'INPS ed ha chiesto che	
	venga dichiarata la cessazione della materia del contendere in riferimento ai	
	periodi riconosciuti e fatti oggetto di nuova ricongiunzione e di rigettare per	
	il resto il ricorso perché infondato in fatto e in diritto. In particolare, l'istituto	
	previdenziale ha dichiarato che la ricorrente ha presentato, il 20 gennaio	
	2018, domanda di ricongiunzione dei contributi versati all'INPS ai sensi della	
	legge n. 29/1979; che l'istituto previdenziale, con atto del 21 maggio 2018,	
	ha riconosciuto all'istante la ricongiunzione, ai sensi dell'art. 2 della legge n.	
	29/1979, di un periodo pari ad anni 5, mesi 4 e giorni 22 ai fini del diritto e	
	del trattamento di quiescenza, tramite il pagamento del complessivo importo	
	di euro 12.760,75; che il pagamento, ancora in corso, avviene ratealmente	
	mediante trattenute mensili sulla pensione in godimento, a decorrere dal	
	mese di competenza (ottobre 2018) per n. 65 rate e per un importo di	
	ciascuna rata pari ad euro 196,32, come si evince dai cedolini di pensione	
	versati in atti; che, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente,	
	quest'ultima ha potuto raggiungere il diritto alla pensione in forza anche dei	
	4	

	periodi oggetto di ricongiunzione; che i periodi presenti in estratto sino al	
	2020 sono stati resi indisponibili dalla Gestione Privata dopo l'accettazione	
	da parte dell'odierna ricorrente del primo provvedimento di ricongiunzione;	
	che tale provvedimento è stato contestato solo il 5 maggio 2023, in ragione	
	del mancato ricongiungimento di altri periodi lavorati da supplenze alle	
	dipendenze del MIUR; che, in effetti, dalla prima ricongiunzione effettuata	
	nel 2018 è emerso, a distanza di tempo, che risultano esclusi diversi	
	contributi; che, pertanto, la Gestione Conto Assicurativo Individuale ha	
	provveduto al riesame della già menzionata ricongiunzione ed ha adottato un	
	nuovo provvedimento con il riconoscimento di parte degli ulteriori periodi	
	lavorati dal 1975 al 1987; che gli ulteriori periodi mancanti rispetto al	
	certificato di servizio prodotto dalla ricorrente, e dalla stessa invocati ai fini	
	dell'incremento del trattamento pensionistico, non possono essere	
	ricompresi nella nuova ricongiunzione perché per tali periodi non risulta	
	versata materialmente la relativa contribuzione; che, inoltre, la nuova	
	ricongiunzione, integralmente sostitutiva della precedente, soggiace al previo	
	onere della corresponsione del relativo importo di euro 4.464,15 da parte	
	della ricorrente, con le modalità indicate nel provvedimento di riliquidazione	
	del trattamento pensionistico; che l'eventuale accettazione della	
	ricongiunzione da parte della ricorrente comporterebbe un aumento	
	complessivo di anzianità contributiva fino a circa 27 anni, 6 mesi e 26 giorni,	
	con un incremento dell'importo della pensione annua lorda in godimento da	
	euro 12.486,08 ad euro 14.800,00 circa.	
	IV. All'<u>udienza</u> del 16 settembre 2024, l'avv. Francesco Leone, per delega	
	dell'avv. Francesca Accardo, per la ricorrente, ha aderito alla domanda	
	5	

	dell'INPS di cessazione della materia del contendere, ritenendo corretto il	
	ricalcolo dei periodi di ricongiunzione onerosa determinati dall'istituto	
	previdenziale resistente, ha, inoltre, insistito per la condanna dell'INPS al	
	pagamento delle spese e dei compensi di difesa ed ha formalizzato istanza di	
	liquidazione delle spese di costituzione e difesa della ricorrente ammessa al	
	benefizio del patrocinio a spese dello Stato, in favore dell'avv. Francesca	
	Accardo. L'avv. Caterina Battaglia , per l'INPS, ha preso atto della adesione	
	della ricorrente alla domanda di cessazione della materia del contendere e si	
	è, viceversa, opposta alla domanda di condanna al pagamento delle spese e	
	degli onorari di difesa. La causa è stata decisa mediante lettura del	
	dispositivo in udienza.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	I. Dalla documentazione versata in atti dall'INPS e, in particolare, dal	
	deposito del provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico	
	richiesto dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/1979, giusta	
	raccomandata A.R. INPS.670029/08/2024.0476910 del 29 agosto 2024, con	
	il quale è stata soddisfatta la pretesa dedotta in giudizio mediante il	
	riconoscimento della ricongiunzione di parte dei periodi di servizio ricompresi	
	tra il 1975 e il 1987, per un periodo complessivamente pari a anni 8 mesi 9	
	e giorni 5, cui corrisponde, trattandosi di ricongiunzione onerosa, un importo	
	da pagare per complessivi euro 17.224,90, di cui euro 12.760,75 già	
	corrisposti e ed euro 4.464,15 da corrispondere, questo Giudice, sulla base	
	della dichiarazione resa in giudizio dal difensore della ricorrente, ritiene vi	
	siano le condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere.	
	Infatti, con riguardo alla domanda attrice, l'INPS ha provveduto al	
	6	

	riconoscimento dei periodi pregressi di servizio oggetto del provvedimento di	
	ricongiunzione, per come indicati in dettaglio nel calcolo del contributo di	
	ricongiunzione allegato alla nota dell'istituto previdenziale resistente del 27	
	agosto 2024 (cfr. allegato n. 10 alla memoria di costituzione dell'INPS), e	
	parte ricorrente ha espressamente accettato il provvedimento di	
	ricongiunzione sopra richiamato. Ne deriva che la pretesa avanzata dalla	
	professoressa A. M. risulta essere stata soddisfatta dall'INPS.	
	II. Con riguardo alla richiesta della ricorrente di condanna alle spese del	
	giudizio, questo Giudice, in applicazione del principio della soccombenza	
	virtuale, la ritiene meritevole di accoglimento. Pertanto, ai sensi dell'art. 31	
	c.g.c., le spese di giudizio vanno poste a carico dell'INPS e si liquidano nella	
	complessiva somma di euro 500,00 (cinquecento), oltre spese generali, IVA e	
	CPA.	
	III. Inoltre, vista la deliberazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati di	
	Catanzaro del 29 marzo 2024, di ammissione della ricorrente al beneficio del	
	patrocinio a spese dello Stato, spetta al difensore della parte ricorrente la	
	liquidazione delle spese e dei compensi di difesa, cui si provvederà con	
	separato decreto ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. n. 115/2002 e	
	successive modifiche ed integrazioni, in conformità alle statuizioni sulle	
	spese e compensi di difesa di cui al capo II.	
	P.Q.M.	
	Il Giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Sezione	
	giurisdizionale per la Regione Calabria, respinta ogni contraria istanza,	
	eccezione e difesa, definitivamente pronunciando,	
	- dichiara cessata la materia del contendere;	
	7	

